



## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI**

### **PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA**

*Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1910/2021 Prot. n. 206482 del 22/11/2021*

*Entrata in vigore: 9 dicembre 2021*

Articolo 1 - Finalità e campo di applicazione	1
Articolo 2 - Definizioni	2
Articolo 3 - Competenze ed attribuzioni	3
Articolo 4 - Oneri economici	4
Articolo 5 - Casi particolari	4
Articolo 6 - Sanzioni	4
Articolo 7 - Norme finali	4

#### **Articolo 1 - Finalità e campo di applicazione**

1. La finalità del presente regolamento è la corretta gestione dei rifiuti negli insediamenti dell'Università degli Studi di Ferrara, in conformità al d. lgs. 152/2006 e alla complessa normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le tipologie di rifiuto prodotte durante l'attività di ricerca, didattica, servizio, con esclusione dei rifiuti radioattivi, degli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e delle acque di scarico in quanto regolati da altre disposizioni normative.
3. Il presente regolamento, comprensivo degli allegati tecnico-operativi (Allegato I e Allegato II), deve essere applicato da tutte le strutture dell'Università, e rispettato dai seguenti soggetti:
  - a) personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;
  - b) studenti di corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca e di borse di studio;
  - c) lavoratori non organicamente strutturati, ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti;

- d) personale ospite appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, in forza di convenzione o di altra forma contrattuale, operi in luoghi di pertinenza dell'Università;
  - e) ditte terze che operano nelle aree universitarie e che producono rifiuti provenienti da lavori e da forniture di beni e servizi;
  - f) terzi che gestiscono attività insediate nelle aree universitarie;
  - g) organizzatori di eventi nelle aree universitarie.
4. Tutti i soggetti di cui al comma precedente, nell'ambito della propria sfera di competenza e nell'esercizio della propria attività, hanno l'obbligo di adottare preventivamente tutte le iniziative dirette a favorire la riduzione della produzione di rifiuti e la riduzione della pericolosità degli stessi

## **Articolo 2 - Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e delle procedure operative ad esso collegate, riportate negli allegati, si intende per:
- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - rifiuto speciale: qualsiasi rifiuto derivante da attività didattica, di ricerca e di servizio (ad esclusione dei rifiuti urbani), per i quali la legge prevede particolari modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento finale;
  - produttore: il responsabile delle attività di didattica, di ricerca e di servizio dalle quali si generano i rifiuti, sia nei dipartimenti che nella sede centrale;
  - referente per i rifiuti: persona nominata facoltativamente dal direttore di dipartimento, a cui vengono demandate le attribuzioni di cui al manuale delle procedure operative (Allegato I);
  - centro di costo: struttura dell'ateneo in cui si svolge attività che produce rifiuti; il responsabile della struttura è il direttore di dipartimento o il direttore generale nel caso della sede centrale;
  - raccolta: il prelievo dei rifiuti nei siti di ateneo da parte delle ditte incaricate, ai fini del loro trasporto in un impianto di recupero e/o smaltimento;
  - sito di produzione dei rifiuti: luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;
  - deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta;

### **Articolo 3 - Competenze ed attribuzioni**

1. Al Rettore, in qualità di legale rappresentante, è affidata la responsabilità della corretta gestione dei rifiuti prodotti in Ateneo, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.
2. Al Direttore del Dipartimento e al Direttore Generale è affidata la responsabilità della corretta gestione dei rifiuti prodotti nella struttura di competenza, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.  
È facoltà del Direttore del Dipartimento nominare uno o più referenti per i rifiuti.
3. Al produttore è affidata la responsabilità della corretta effettuazione delle seguenti operazioni:
  - identificazione e codifica dei rifiuti secondo quanto previsto dall'Allegato I;
  - corretta etichettatura ed imballaggio dei rifiuti secondo quanto previsto dall'Allegato I;
  - rispetto delle norme minime di sicurezza e igiene nella gestione dei rifiuti prima delle operazioni di movimentazione dal luogo di produzione al deposito temporaneo;
  - movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al deposito temporaneo;
  - attuazione della raccolta differenziata secondo le disposizioni del programma d'ateneo (Allegato II).
4. All'ufficio Ambiente sono affidati i seguenti compiti:
  - compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
  - compilazione e tenuta dei formulari di identificazione del rifiuto;
  - elaborazione dei dati di produzione annua dei rifiuti e compilazione ed invio del modello unico di dichiarazione ambientale;
  - gestione dei depositi temporanei dislocati in ateneo;
  - informazione, formazione ed assistenza ai produttori e referenti;
  - elaborazione dei documenti tecnici dei capitolati di gara relativi agli affidamenti del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali;
  - verifica dei documenti autorizzatori alle diverse operazioni attinenti alla gestione dei rifiuti;
  - pianificazione, organizzazione e vigilanza degli interventi di raccolta e trasporto da parte delle ditte esterne, finalizzati al recupero e/o smaltimento dei rifiuti;
  - pianificazione e organizzazione della raccolta differenziata di ateneo;
  - ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa vigente;
  - revisione periodica del presente regolamento e dei relativi allegati, in funzione dell'evoluzione normativa.

#### **Articolo 4 - Oneri economici**

1. Gli oneri economici derivanti dalle attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti sono a carico del centro di costo a cui afferisce il produttore dei rifiuti.

#### **Articolo 5 - Casi particolari**

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, la gestione dei rifiuti prodotti da enti ospitati presso strutture universitarie, compresi gli oneri economici, è posta a carico degli enti ospitati medesimi se non diversamente ed espressamente previsto da appositi accordi tra l'Università degli Studi di Ferrara e detti enti.
2. Viceversa, la gestione dei rifiuti prodotti dall'Università degli Studi di Ferrara nei casi in cui è ente ospitato presso strutture esterne, compresi gli oneri economici, è posta a carico dell'Università medesima, se non diversamente ed espressamente previsto da appositi accordi tra l'Università degli Studi di Ferrara e detti enti.
3. Le norme contenute nel presente regolamento non si applicano ai rifiuti prodotti dal personale universitario durante le attività assistenziali e diagnostiche in regime di convenzione con l'Azienda Ospedaliera.

#### **Articolo 6 - Sanzioni**

1. A chiunque sia responsabile di violazioni degli obblighi previsti nel presente regolamento e nei relativi allegati, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

#### **Articolo 7 - Norme finali**

1. Le disposizioni previste dal presente regolamento sono applicate tenendo conto delle specifiche procedure operative, riportate negli allegati tecnici (Allegato I e Allegato II), che costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento.
2. Il presente regolamento potrà subire modifiche od integrazioni in osservanza delle normative che saranno emanate in materia.
3. Le modifiche sostanziali agli allegati tecnici del presente regolamento o l'introduzione di uno o più allegati tecnici sono emanate con decreto del direttore generale, che provvederà a darne la massima diffusione a tutti i soggetti interessati.
4. Le modifiche meramente formali agli allegati tecnici del presente regolamento, quali a titolo esemplificativo il cambio della denominazione di uffici o strutture o modifiche della modulistica interna, sono effettuate a cura dell'ufficio ambiente senza la necessità di ulteriore approvazione o emanazione.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le normative vigenti comunitarie, nazionali e regionali disciplinanti le materie oggetto del regolamento.